

(N. 1246-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE BOGGIANO PICO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Pubblica Istruzione

NELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 1956

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Grecia
concluso ad Atene l' 11 settembre 1954.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'11 settembre 1954 fra l'Italia e la Grecia fu concluso in Atene un Accordo culturale a coronamento del felice sviluppo dei recenti rapporti italo-ellenici.

Esso prevede da parte della Grecia la definitiva e permanente autorizzazione per il funzionamento in Atene delle nostre maggiori istituzioni, quali la Scuola archeologica, l'Istituto di cultura, la Scuola elementare e l'Asilo infantile, nonchè la continuazione degli scavi, effettuati a Creta e a Lemnos dalla Scuola archeologica ed i corsi d'italiano organizzati dall'Istituto di cultura.

L'Accordo prevede l'impegno che assume ciascuno dei Governi contraenti ad assicurare del suo meglio nelle Università od altri stabilimenti d'insegnamento equivalenti, situati nel suo territorio, cattedre, corsi o conferenze che trattino della lingua, della letteratura, della storia e della geografia del Paese dell'altro Governo contraente e di tutti gli argomenti che vi si riferiscono.

Ciascuno dei due Governi contraenti potrà stabilire degli istituti culturali sul territorio dell'altro in conformità della legislazione particolare del Paese.

Sono previsti scambi reciproci del personale universitario, di professori, di studenti, di tecnici, ecc.

È prevista, almeno per un numero determinato di studenti, la parificazione delle tasse scolastiche fra i due Paesi, come pure la concessione di borse e di sussidi di studio.

Si impegnano i due Governi contraenti a studiare le condizioni nelle quali potrà essere riconosciuta l'equivalenza degli esami, di ammissione e di promozione, in relazione al conseguimento di un grado accademico riconosciuto rispettivamente da ciascuno dei due Stati.

Ciascun Governo contraente incoraggerà l'istituzione di corsi di vacanza destinati al personale universitario, professori e studenti di un Paese sul territorio dell'altro, e reciprocamente.

I Governi contraenti si presteranno mutua assistenza per procurare una più estesa conoscenza della cultura di un Paese e dell'altro reciprocamente, mediante libri, periodici, conferenze, concerti, esposizioni, rappresentazioni drammatiche, radio, films, ecc., accordando tutte le possibili facilitazioni all'intercambio dei films di carattere culturale, didattico, artistico, scientifico, ecc.

È prevista la reciproca assistenza per lo scambio di oggetti antichi dei rispettivi musei, dei quali i due Paesi posseggano qualche pezzo in sovrappiù.

Allo scopo di meglio assicurare l'applicazione del presente Accordo, è prevista la costituzione di una Commissione mista permanente composta di dieci membri, dei quali cinque membri italiani con sede in Roma, gli altri cinque membri greci con sede in Atene, designati i primi dal Ministero italiano degli affari esteri, d'accordo col Ministero della pubblica istruzione, e i secondi dal Ministero greco della pubblica istruzione d'accordo col Ministero greco degli affari esteri. La Commissione si radunerà almeno una volta l'anno, alternativamente a Roma e ad Atene, e tra i primi suoi compiti sarà quello di elaborare le proposte dettagliate di applicazione del presente Accordo.

Confida il vostro relatore che, riconosciute la importanza e l'opportunità del presente Accordo, il Senato vorrà concedergli la sua approvazione.

BOGGIANO PICO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Grecia, concluso ad Atene l'11 settembre 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'articolo 20 dell'Accordo stesso.